



UFFICIO LEGALE

IL DATORE DI LAVORO È RESPONSABILE PER LA SICUREZZA DI TIROCINANTI E STAGISTI

GIOVANNI MAGLIARO

Diritto e

La Cassazione ha precisato che, ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n.81, al lavoratore è equiparato, ai fini dell'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche chi svolge attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro, con o senza retribuzione, al solo fine di apprendere un mestiere nonché il soggetto beneficiario di iniziative di tirocini formativi e di orientamento. Nell'ipotesi in cui presso un'azienda siano presenti soggetti che svolgano tirocini formativi, il datore di lavoro sarà tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti dal testo unico al fine di garantire la salute e la sicurezza degli stessi.

Non incide sull'obbligo di tutela gravante sul datore di lavoro l'attribuzione della assunzione degli oneri previdenziali secondo le disposizioni INAIL. Questa non ha attinenza con la sicurezza sui luoghi di lavoro ma attiene solo alla individuazione dei soggetti obbligati nei confronti dell'Istituto assicuratore. Non esiste una fonte di esonero da responsabilità del datore di lavoro nei confronti dei tirocinanti.

La qualità datoriale in capo alla imputata imponeva la previa valutazione del rischio a cui era esposta la tirocinante, la cui posizione è equiparata al lavoratore e l'adozione delle necessarie misure di sicurezza.

Il comportamento del lavoratore che abbia disapplicato elementari norme di sicurezza non può considerarsi esorbitante dall'area di rischio propria del titolare della posizione di garanzia.



n. 196 14 marzo 2022

on la sentenza n. 7093 del 3 marzo 2022 la Cassazione Penale afferma che il datore di lavoro è obbligato ad osservare tutti gli obblighi prescritti dalla legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro anche nei confronti di tirocinanti e di stagisti, con o senza retribuzione.

La vicenda da cui ha avuto origine il processo penale riguarda le lesioni personali riportate da una studentessa dell'Università Agraria di Firenze in tirocinio formativo presso un'azienda agricola della Regione. La stessa era stata incaricata delle operazioni di pulitura di un grosso tino insieme al cantiniere e tutor della tirocinante. Durante il lavaggio il pesante coperchio metallico della vasca rovinava sulla persona offesa colpendo la mano destra della giovane che riportava gravi lesioni.

Alla titolare dell'azienda agricola veniva imputato di avere violato le norme sulla sicurezza sul lavoro per aver disposto che l'attività di lavaggio venisse eseguita senza alcuna valutazione del rischio, in carenza assoluta di una precipua formazione e senza munire la tirocinante dei necessari dispositivi di protezione.

Avverso la sentenza di condanna della Corte d'Appello di Firenze l'imputata ha proposto ricorso per Cassazione sostenendo che la normativa di settore, regionale e nazionale, prevede il dovere di adempimento degli obblighi di sicurezza del tirocinante esclusivamente in capo al soggetto promotore (nella fattispecie l'Università Agraria). Nella convenzione di tirocinio viene stabilito che rientra tra gli obblighi della Università quello di provvedere alla copertura del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro. La responsabilità della sicurezza della persona offesa, durante l'espletamento del tirocinio, doveva ricadere integralmente sull'Università di Firenze con conseguente esonero per l'Azienda ospitante. In conclusione, la responsabilità civile e penale in caso di infortunio del tirocinante ricade, secondo la ricorrente, in via esclusiva sul datore di lavoro-promotore.

Inoltre andava considerato che l'infortunio era dipeso totalmente da un comportamento istantaneo e imprevedibile della persona offesa che è andato oltre le più elementari regole di prudenza.

La Cassazione ha respinto il ricorso confermando la condanna penale della titolare dell'Azienda agricola.